

Modifiche al CCL cantonale della tecnica della costruzione dal 1° gennaio 2022

Il CCL cantonale della tecnica della costruzione va modificato come segue. Le disposizioni non menzionate, restano invariate. **Le modifiche sono contrassegnate in rosso.**

Art. 1 - Indennità di picchetto

E' pagata un'indennità di picchetto di **CHF 26.- giornalieri.**

Art. 2 - Protezione dal licenziamento

Durante un infortunio o la malattia il licenziamento resta sospeso per ambo le parti:

- **nel primo anno di servizio per 60 giorni.**
- **dal secondo anno fino al nono anno di servizio 180 giorni a eccezione degli infortuni e delle malattie professionali che comportano una protezione fino a dichiarazione di guarigione per un periodo massimo di 720 giorni.**
- **dal decimo anno di servizio fino a dichiarazione di guarigione per un periodo massimo di 720 giorni.**

Art. 4 - Salari minimi

Al termine del tirocinio complementare con l'ottenimento del secondo attestato federale il lavoratore è inserito nel 3° anno dopo il tirocinio. Idem per chi ha concluso con successo una formazione secondo l'Art. 33 della Legge federale sulla formazione professionale.

Progettisti nella tecnica della costruzione

		salario orario	salario mensile	salario annuo
Nel 1° e 2°	anno dopo tirocinio	CHF 25.40	CHF 4'400	CHF 57'200
Nel 3° e 4°	anno dopo tirocinio	CHF 27.70	CHF 4'800	CHF 62'400
Nel 5° e 6°	anno dopo tirocinio	CHF 29.45	CHF 5'100	CHF 66'300
Dal 7°	anno dopo tirocinio	CHF 30.00	CHF 5'200	CHF 67'600

Per la categoria dei progettisti nella tecnica della costruzione valgono tutte le disposizioni contrattuali come per le altre categorie.

Art. 5 - Indennità di trasferta

Sistema A

Il lavoratore svolge 40 ore di lavoro settimanali sul cantiere (il lavoro inizia e termina sul cantiere). **Senza obbligo di trasporto di materiale e attrezzature, come pure di recarsi presso la sede della ditta all'inizio e al termine del lavoro.** Le indennità comprendono il pranzo di mezzogiorno e le spese di viaggio.

NOI, I TECNICI DELLA COSTRUZIONE

- Per cantieri situati in zone entro il 15 km ma che necessitano di un tempo di trasferta superiore ai 2 x 20 minuti, le indennità giornaliere per pranzo e spese di viaggio sono dovute applicando gli importi seguenti:
 - con macchina propria CHF 30.-
 - con macchina dell'azienda CHF 21.-
- In un raggio da 15 a 25 km:
 - con macchina propria CHF 37.-
 - con macchina dell'azienda CHF 23.-
- In un raggio da 25 a 35 km:
 - con macchina propria CHF 50.-
 - con macchina dell'azienda CHF 31.-

Sistema B

- Oltre i 4 km dalla sede della ditta il datore di lavoro rimborsa le spese di viaggio (0.70 CHF/km, risp. 0.30 CHF /km per la motocicletta fino a 125 CC e 0.50 CHF/km per la motocicletta oltre ai 125 CC) e le spese per il pranzo (CHF 16.--) ai lavoratori che utilizzano la loro automobile. Quelli che usufruiscono del veicolo della ditta hanno diritto alla sola indennità per il pranzo.

Al montatore di riparazione di regola viene applicato il sistema B. Il servizio di picchetto, allorché il lavoratore si reca direttamente sul cantiere con il mezzo aziendale senza recarsi presso la sede della ditta, può essere indennizzato secondo il sistema A.

Art. 7 - Diritto alle vacanze (art. 29 CCLN)

- 1) Almeno due settimane di vacanza devono essere accordate nel periodo estivo (ad esempio durante le vacanze dell'edilizia). ~~Tuttavia l'inizio delle stesse deve avvenire in lunedì e finire in sabato della seconda settimana.~~

Art. 9 - Assenze giustificate (art. 34 CCNL)

Verrà versata un'indennità pari al salario di una giornata di lavoro (100% del salario) più gli assegni per i figli, per le seguenti assenze giustificate:

- matrimonio 5 giorni
- congedo paternità (indennizzato dall'IPG all'80%) 10 giorni
- matrimonio di un figlio 1 giorno
- accudimento membri malati della famiglia (art. 34 lett. I CCNL) massimo 10 giorni annui 3 giorni per evento
- decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori 3 giorni

NOI, I TECNICI DELLA COSTRUZIONE

- decesso dei nonni, dei suoceri o di un genero, di un fratello o di una sorella	1 giorno
- quando la persona defunta è vissuta in famiglia con il lavoratore	3 giorni
- in caso di costituzione o di trasloco della propria famiglia, per quanto ciò non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro	1 giorno
- in caso di reclutamento	1 giorno
- in caso d'ispezione militare	1 giorno
- in caso d'infortunio (per i giorni di carenza SUVA: 80% del salario giornaliero) fino a	3 giorni
- Perfezionamento professionale (art. 23.2 CCNL)	5 giorni

La Legge federale per sostenere i familiari assistenti prevede inoltre un congedo di 14 settimane per i genitori che lavorano e devono assistere un figlio gravemente malato o infortunato. Tale congedo è finanziato dalle indennità di perdita di guadagno (IPG) in misura dell'80% del salario.

Art. 10 - Abiti di lavoro

Il datore di lavoro consegna gratuitamente due **tenute** di lavoro **complete** all'anno.

Art. 15 - Libertà sindacale

I datori di lavoro non facenti parte dell'Associazione padronale dovranno depositare alla Commissione Paritetica una somma di garanzia da CHF 10'000.- a CHF 20'000.- che la Commissione stabilirà a seconda dell'importanza dell'azienda. La ditta verserà pure la somma di CHF 2'000.- ogni anno quale tassa come azienda firmataria, oltre alla somma annuale di CHF 400.- per ogni lavoratore occupato nei suoi laboratori.

Ogni lavoratore sottoposto al CCL versa un contributo professionale regionale di CHF 10.- mensili trattenuto dal datore di lavoro e versato alla Commissione Paritetica secondo le modalità indicate da quest'ultima.

Art. 17 - Sanzioni

Ogni infrazione al presente contratto e alle deliberazioni prese dalla Commissione Paritetica potrà essere sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 13 CCLN.

Art. 19 - Lavoro in subappalto

Se un'impresa affida l'esecuzione di parte dei lavori o dell'opera intera a dei subappaltatori essa è tenuta a verificare che questi rispettino i CCL di categoria.

La Commissione Paritetica potrà eseguire delle verifiche (vedi formulario messo a disposizione dalla CPC) e sanzionare eventuali abusi. In assenza di un contratto di subappalto (clausola di rispetto dei salari contrattuali) l'appaltatore può essere ritenuto solidalmente responsabile.

Art. 20 – Personale interinale e assunzioni d’impiego

Le imprese potranno avvalersi di personale interinale o di lavoratori assunti tramite assunzioni d’impiego secondo i seguenti parametri validi per cantiere:

- a) Da 1 a 6 lavoratori è ammesso il prestito o l’assunzione d’impiego di 2 lavoratori.
- b) Oltre i 6 lavoratori è ammesso il prestito o l’assunzione d’impiego di 3 lavoratori.

Art. 21 – Lavoro su chiamata e lavoro a tempo parziale

- a) Il lavoro su chiamata è proibito.
- b) I contratti di lavoro a tempo parziale saranno ritenuti validi unicamente se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista.

Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore una volta al mese. Il datore di lavoro dovrà produrre trimestralmente alla Commissione paritetica copie delle buste paga e dei relativi bonifici bancari. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste dall’Art. 38 CCLN relative al pagamento del salario.

I contratti di lavori a tempo parziale dovranno essere autorizzati dalla CPC. Ciò significa che prima di concludere un contratto di lavoro a tempo parziale, l’azienda deve fornire tutta la documentazione alla CPC ai fini dell’autorizzazione che sarà rilasciata dalla medesima.

Art. 22 – Durata

Il Contratto complementare per il Canton Ticino entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022 e avrà validità per la durata della CCLN. Eventuali cambiamenti inseriti nella nuova CCLN, se necessario, saranno oggetto di un adattamento/complemento del presente Contratto già dall’1.1.2024.

Il presente Contratto può essere disdetto 3 (tre) mesi prima della scadenza della CCLN che entrerà in vigore dall’1.1.2024 mediante lettera raccomandata.

NOI, I TECNICI DELLA COSTRUZIONE

I. Appendice riguardante gli apprendisti

1. Anno	CHF 650.-
2. Anno	CHF 850.-
3. Anno	CHF 1'050.-
4. Anno	CHF 1'350.-
5. Anno	CHF 1'600.-

Tirocinio complementare

1. Anno	CHF 1'350.-
2. Anno	CHF 1'600.-

Trasferte e abiti di lavoro

Agli apprendisti sono sempre pagate le spese effettive di trasferta (viaggio, vitto e pernottamento convenienti).

Gli apprendisti hanno diritto gratuitamente a due **tenute** di lavoro **complete** all'anno.

Manno, 20 dicembre 2021